

**REGIONE LIGURIA**  
**Comitato Regionale per le Comunicazioni**

**DELIBERAZIONE N. 7 DEL 10 SETTEMBRE 2013**

**Oggetto: Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della Concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI) regionale**

L'anno 2013, il giorno 10 del mese di settembre, regolarmente convocato, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Liguria.

Componenti Co.Re.Com. Liguria		Presente	Assente
Alberto Maria Benedetti	Presidente	X	
Christian Moretti	Commissario	X	
Matteo Ridolfi	Commissario	X	

Constatato che la riunione è regolarmente costituita si passa all'esame dell'ordine del giorno, alla quale partecipa il Dott. Roberto Rodolfo De Lorenzi con incarico di Segretario.

Nel corso della riunione, il Comitato assume la presente deliberazione, approvata all'unanimità dei presenti.

**IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

VISTA la legge regionale legge regionale 25 marzo 2013, n. 8, recante: "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)";

VISTA legge 14 aprile 1975, n. 103, recante: "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", ed in particolare l'articolo 6;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", ed in particolare l'articolo 7, comma 1;

PRESO ATTO che il Co.Re.Com. è competente in materia di trasmissioni dell'accesso radiotelevisivo sulla Concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI) regionale, ed in particolare è competente per l'istruttoria e l'esame delle richieste provenienti dai soggetti individuati dal sopra citato articolo 6 della legge 103/1975, nonché soggetto abilitato ad approvare le deliberazioni di ammissione o esclusione dai programmi dell'accesso, secondo il regolamento che deve essere approvato dal Comitato;

PRESO ATTO che per la gestione dell'accesso radiotelevisivo sulla Concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI) regionale il Co.Re.Com. deve dotarsi di un proprio Regolamento, da sottoporre al parere della Sottocommissione permanente parlamentare per l'Accesso radiotelevisivo;

PRESO ATTO che il *Regolamento attuativo per l'accesso radiofonico e televisivo regionale sulla Concessionaria pubblica (Rai)*, approvato dal Co.Re.Com. Liguria con deliberazione n. 9 del 20

*R. De Lorenzi*  
Il Segretario Co.Re.Com.

Il Presidente Co.Re.Com.  
*[Signature]*



settembre 2004, risulta superato in alcuni suoi contenuti e necessita di miglioramenti al fine di garantire una maggiore funzionalità operativa;

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto detto in precedenza, approvare un nuovo regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della Concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI) nella Regione Liguria;

#### DELIBERA

1. di approvare il *Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della Concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI) regionale*, che sostituisce integralmente quello approvato con propria deliberazione n. 9 del 20 settembre 2004, e riportato nell' allegato "A" alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il fac-simile di *domanda per l'accesso televisivo alle trasmissioni regionali della Concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI) regionale*, riportato nell'allegato "B" alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere copia del Regolamento al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale e alla Sottocommissione Parlamentare per l'accesso radiotelevisivo, per le eventuali osservazioni di merito.

IL SEGRETARIO

(Roberto Rodolfo De Lorenzi)

IL PRESIDENTE

(Alberto Maria Benedetti)



Allegato "A" alla deliberazione Co.Re.Com. n. 7 del 10 settembre 2013

## **REGOLAMENTO PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO (RAI) REGIONALE.**

### **Art. 1**

#### **(Oggetto ed ambito di applicazione)**

Il presente Regolamento disciplina l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della concessionaria del Servizio Pubblico Radiotelevisivo (Rai), di seguito denominata Concessionaria, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), dell'art. 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato).

### **Art. 2**

#### **(Domanda di accesso)**

1. I soggetti indicati nell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, che hanno concreto esercizio della propria attività nel territorio della Regione Liguria, o la cui attività ha chiara rilevanza per la Regione Liguria, e che intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse nella Regione Liguria dalla sede regionale della Concessionaria devono presentare domanda al Comitato regionale per le Comunicazioni, di seguito denominato Co.Re.Com.
2. La domanda di accesso, corredata dallo Statuto o dall'Atto costitutivo dell'organismo richiedente, è diretta ad ottenere un solo spazio per trimestre e deve contenere:
  - a) le generalità del soggetto richiedente, nonché del soggetto responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso;
  - b) sintesi dell'argomento proposto e la sua durata (la durata massima è prevista in cinque minuti, ma può essere modificata in accordo con la Concessionaria);
  - c) l'eventuale richiesta di collaborazione da parte della Concessionaria per soddisfare le esigenze minime di base della registrazione del programma;
  - d) l'impegno da parte del soggetto richiedente affinché durante la trasmissione del programma dell'accesso venga evitata qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta, escludendo il riferimento, in video o voce, a qualsiasi "marchio" o "logo" utilizzato commercialmente, ai sensi dell'art. 6 della Legge 103/1975;
  - e) l'indicazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 14 aprile 1975, n.103, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;
  - f) l'indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma;
  - g) la specificazione sociale, culturale o politica e la consistenza organizzativa del soggetto richiedente, in ordine al contenuto del programma proposto;
  - h) dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata sotto la propria responsabilità, che certifichi la carica ricoperta e le funzioni svolte dallo stesso in seno alla organizzazione dell'Ente, Istituto o Associazione;
  - i) il consenso del firmatario al trattamento dei propri dati personali, anche se qualificabili come dati sensibili, nonché la dichiarazione di aver ottenuto analogo consenso dal



rappresentante legale e dagli altri aderenti all'organismo, qualora essi siano individuabili in base alla documentazione prodotta.

3. Alla domanda di accesso deve essere allegata, obbligatoriamente, da parte del soggetto richiedente, copia del verbale o dichiarazione da cui risulti l'effettivo responsabile del programma.

4. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente nonché, se diverso, dal soggetto responsabile per l'accesso, di cui al comma 2, lett. a), che dovrà allegare fotocopia, sottoscritta, di un documento di riconoscimento valido.

5. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda per ogni piano trimestrale la cui disciplina è contenuta nell'art. 4.

### **Art. 3**

#### **(Esame della domanda di accesso)**

1. La domanda di accesso, redatta su modulistica predisposta dal Co.Re.Com., può essere consegnata a mano, presso gli uffici del Co.Re.Com., inviata tramite raccomandata A/R all'indirizzo del Co.Re.Com., o scannerizzata e trasmessa via mail all'indirizzo reperibile sul sito istituzionale del Co.Re.Com., nelle pagine relative all'accesso; e deve pervenire entro e non oltre i primi tre giorni lavorativi del mese precedente quello d'inizio del trimestre cui si riferisce la domanda.

2. La domanda pervenuta fuori del termine di cui al precedente comma 1, è presa in esame ai fini del Piano delle trasmissioni del trimestre successivo.

3. Ogni domanda di accesso pervenuta al Co.Re.Com., iscritta in apposito registro pubblico con numerazione progressiva, è istruita dal personale preposto della struttura a supporto del Co.Re.Com. che, accertata la completezza degli elementi previsti dal presente regolamento, la rimette all'esame preventivo del Presidente del Co.Re.Com..

4. Il Presidente del Co.Re.Com., per la finalità di cui al precedente comma, esamina le singole domande pervenute, riferisce al Comitato che procede al loro esame, ai sensi del comma 3, dell'art. 6 della legge 103/1975.

5. Ad ogni domanda di accesso viene attribuita una precedenza temporale al solo fine di evidenziare le istanze di speciale rilevanza sociale, culturale ed informativa, secondo le modalità di cui all'art. 4, e con l'indicazione delle modalità di programmazione.

6. La decisione del Co.Re.Com. sulla domanda di accesso è comunicata agli interessati.

### **Art. 4**

#### **(Piano trimestrale delle trasmissioni)**

1. Il Co.Re.Com. delibera ogni trimestre il Piano delle trasmissioni, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo effettivamente disponibile, per ciascun tipo di accesso, risultante dall'apposita comunicazione inviata preventivamente dalla sede regionale della Concessionaria.

2. Gli accedenti organizzano autonomamente il proprio programma riferito ad una sola domanda di accesso. E' consentito lo scambio consensuale di turno tra due o più soggetti ammessi;

3. Al fine di garantire la più ampia pluralità di accesso e trasparenza, il Co.Re.Com. compila una graduatoria, tra le domande ritenute ammissibili, risultante dall'applicazione, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

a) precedenza alle organizzazioni che non abbiano mai usufruito delle trasmissioni dell'accesso;

b) precedenza alle organizzazioni che non abbiano usufruito dell'accesso nei tre piani trimestrali precedenti;



- c) esigenze temporali riferite ad eventuali iniziative inerenti al contenuto della proposta di programma;
  - d) precedenza ai programmi realizzati interamente o parzialmente con mezzi propri;
  - e) ordine cronologico di presentazione della domanda; per le domande spedite tramite posta, vale la data del timbro postale di trasmissione;
  - f) in caso di ulteriore parità di posizione in graduatoria, il Co.Re.Com. tiene conto della presenza di tematiche di rilevante interesse sociale o culturale, dell'attualità dell'argomento proposto, della consistenza organizzativa.
4. Qualora vengano a coincidere in uno stesso trimestre le domande di soggetti retti da una stessa fonte statutaria, viene inclusa, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, una sola domanda dando la precedenza a quella cronologicamente antecedente.
  5. Ai soli fini della compilazione della graduatoria di cui al presente articolo, i gruppi consiliari sono considerati articolazioni organizzative del partito di riferimento e le domande dei soggetti di cui al comma 4 sono trattate come appartenenti ad un unico soggetto.
  6. Qualora il tempo assegnato lo consenta ed in carenza di domande, il Co.Re.Com. può includere nel piano altre domande presentate dai soggetti di cui al comma 4.
  7. Le domande di accesso ritenute ammissibili e rimaste escluse dal tipo di accesso richiesto per esaurimento del tempo assegnato sono inserite nel piano trimestrale relativo all'accesso di tipo alternativo a quello richiesto, qualora nella domanda sia stata esplicitata l'opzione e vi sia spazio disponibile.
  8. Al piano trimestrale sono allegate le domande di accesso respinte e le relative motivazioni.
  9. La deliberazione di approvazione del piano trimestrale è trasmessa alla Sottocommissione parlamentare per l'accesso.
  10. Il Piano trimestrale è pubblicato per estratto nel sito web del Co.Re.Com..

#### **Art. 5**

##### **(Ricorso al Co.Re.Com.)**

1. Avverso le deliberazioni del Co.Re.Com. sulle domande di accesso è proponibile ricorso in opposizione davanti allo stesso Co.Re.Com. entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione inerente la deliberazione oggetto del ricorso. Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo di raccomandata A/R. In tal caso fa fede della data il timbro postale di inoltro.
2. Il ricorso deve essere indirizzato al Presidente del Co.Re.Com. e deve contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda e non sospende l'esecuzione del piano di programmazione trimestrale.
3. L'esame del ricorso è effettuato sulla base di un'istruttoria, e si svolge entro venti giorni dalla sua ricezione. Il Co.Re.Com. approva le eventuali modifiche al piano e lo trasmette per conoscenza alla Sottocommissione permanente per l'accesso, congiuntamente ai ricorsi non accolti.
4. La decisione del Co.Re.Com. sul ricorso è comunicata agli interessati a mezzo raccomandata A/R.

#### **Art. 6**

##### **(Realizzazione e registrazione dei programmi)**

1. La registrazione dei programmi ammessi all'accesso può essere effettuata integralmente o parzialmente dal soggetto ammesso con mezzi propri o con la collaborazione tecnica gratuita, per soddisfare esigenze minime di base, della sede regionale della Concessionaria.



2. Il soggetto che ha registrato il programma con mezzi propri consegna la registrazione alla Concessionaria ed al Co.Re.Com. entro e non oltre dieci giorni lavorativi prima della data di trasmissione, al fine di consentire al Co.Re.Com. la vigilanza prescritta dalla legge. In caso di mancata consegna del programma entro tale termine, la Concessionaria può disporre la soppressione della trasmissione, dandone immediata comunicazione al Co.Re.Com..

3. In caso di registrazione da effettuarsi con la collaborazione tecnica gratuita della Concessionaria, questa si accorda direttamente con i soggetti ammessi all'accesso per il relativo trimestre. La Concessionaria può affidare la conduzione delle trasmissioni a figure professionali del servizio pubblico (giornalista o conduttore). E' in ogni caso garantita la facoltà degli accedenti di determinare in modo del tutto autonomo i contenuti della trasmissione che li riguarda.

4. In caso di trasmissioni che vertano sulle stesse tematiche e che si svolgano sotto forma di intervista, il Co.Re.Com. si riserva la facoltà, sentiti i soggetti interessati, di proporre l'accorpamento e lo svolgimento, mediante interviste, in un'unica trasmissione, in cui a ciascun soggetto venga comunque assicurato il tempo che avrebbe avuto a disposizione in caso di trasmissione singola.

#### **Art. 7**

##### **(Esecuzione del Piano trimestrale delle trasmissioni)**

1. Il Co.Re.Com. vigila sul rispetto degli impegni derivanti ai soggetti dall'ammissione all'accesso, nonché delle disposizioni di cui al comma 6, dell'art. 6 della legge 103/1975 anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 8.

2. Il Co.Re.Com. attua le azioni necessarie affinché sia garantita l'esecuzione del Piano trimestrale approvato.

3. I soggetti ammessi possono presentare al Co.Re.Com. osservazioni circa l'attuazione del Piano o sulle eventuali difficoltà insorte nell'esercizio dell'accesso.

4. Al fine di assicurare un efficace esercizio della facoltà di accesso, il Co.Re.Com., in caso di parziale esecuzione del piano trimestrale derivante da cause di forza maggiore, può disporre, in collaborazione con la Concessionaria, l'attuazione del Piano mediante la realizzazione di puntate speciali dei programmi, strutturate in maniera anche difforme da quelle richieste dai soggetti ammessi.

#### **Art. 8**

##### **(Sanzioni)**

1. Il Co.Re.Com., qualora accerti la non veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda, delibera il rigetto della medesima, fatta salva ogni disposizione di legge, e qualora ravvisi nel programma dell'accesso una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda dal soggetto richiedente, può sospendere la messa in onda del programma e, con decisione motivata, negare il diritto d'accesso al soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali, e proporre alla Commissione parlamentare l'inibizione dei rappresentanti dell'organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente.

#### **Art. 9**

##### **(Tutela dei dati personali e regime di pubblicità)**

1. Il Co.Re.Com. effettua il trattamento, anche elettronico, dei dati concernenti i soggetti richiedenti al solo fine di garantire la funzionalità dell'Accesso radiotelevisivo, nella



potestà prevista dagli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Il trattamento rientra nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni, ed è effettuato nel rispetto dei criteri indicati dallo stesso.

2. Salva diversa previsione di legge, non possono essere resi noti, né implicitamente conoscibili dati sensibili riferiti a persone che non hanno personalmente sottoscritto le domande.

3. I dati risultanti dal registro pubblico di cui all'art. 3, comma 3, e dalla documentazione relativa alle domande possono, salve ulteriori previsioni di legge, essere conosciuti:

a) da chiunque, relativamente alla denominazione ed all'attività dei soggetti che hanno presentato domande d'accesso, alle proposte di trasmissione contenute in tali domande, all'esito dell'esame delle domande, alla data ed alle modalità della trasmissione, all'esistenza di eventuali ricorsi;

b) da parte dei soggetti che hanno sottoscritto domande di Accesso, relativamente ad elementi propri di altre domande in relazione ai quali può obiettivamente proporsi una situazione di conflitto di interesse;

c) da parte di persone che aderiscono ad organismi che hanno presentato domande di accesso o che potrebbero essere state considerate aderenti, limitatamente a tali domande ed alla necessità di verificare l'esistenza e la correttezza di dati personali che le riguardano.

#### **Art. 10**

#### **(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del competente Organismo Parlamentare.

2. Al Regolamento è assicurata la più ampia diffusione attraverso gli strumenti informativi ritenuti più idonei dal Co.Re.Com.



**DOMANDA PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI  
DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO (RAI) REGIONALE.**

**AL CO.RE.COM.  
DELLA REGIONE LIGURIA**

Il/La \_\_\_\_\_  
(denominazione per esteso e sigla dell'organizzazione richiedente)

con sede in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

E - mail \_\_\_\_\_

facente parte di uno dei seguenti gruppi previsti dall'articolo 6 della legge 103/1975 (contrassegnare con una X il numero del gruppo cui si fa riferimento):

- Autonomie locali e loro organizzazioni associative
- Gruppi di rilevante interesse sociale operanti nei settori \_\_\_\_\_  
(specificare la natura del gruppo – es. educativo, assistenziale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, ecc.)
- Enti e associazioni politiche e culturali
- Associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute
- Gruppi etnici e linguistici
- Confessioni religiose
- Sindacati nazionali
- Movimenti politici
- Partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e in Consiglio Regionale

rappresentato da \_\_\_\_\_

nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
(carica rivestita nell'organizzazione del soggetto richiedente)

Nat \_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

e residente in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dell'articolo 2 del Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo regionale approvato dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Liguria con deliberazione n. .... del ....., di usufruire dell'accesso alla programmazione radiotelevisiva, impegnandosi, in caso di ammissione, ad evitare qualsiasi forma di pubblicità commerciale.

## Caratteristiche e consistenza organizzativa dell'Ente

(sezione da non compilare per gli Enti pubblici)



Il richiedente comunica le seguenti informazioni:

1. Data di costituzione \_\_\_\_\_

2. Figura giuridica (*associazione di fatto, Onlus, ecc.*) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. Principali organi statutari (*assemblee di soci, giunta esecutiva, segretario, presidente, ecc.*)

\_\_\_\_\_

4. L'attività del richiedente si svolge in ambito:

- Regionale
- Provinciale
- Comunale

Iscritta nel Registro/Albo \_\_\_\_\_

5. Altri elementi che il richiedente ritiene utile fornire al fine di dare informazioni sulla consistenza organizzativa nel territorio nazionale (es. sedi regionali, provinciali, comunali, intercomunali, zone sindacali, diocesi, sezioni, circoli, ecc.)

\_\_\_\_\_

6. Eventuali attività editoriali (indicare titoli e periodicità di riviste, collane di libri, pubblicazioni interne)

\_\_\_\_\_

7. Eventuali attività di formazione e di informazione (corsi, seminari, convegni, ecc.)

\_\_\_\_\_

8. Eventuali centri di studio, ricerca, documentazione, ecc.

\_\_\_\_\_

9. Eventuali altre attività \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Programma proposto



10. Titolo del programma:

---

11. Contenuto in sintesi:

---

---

---

12) indicazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 14 aprile 1975, n.103, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto:

---

---

---

13) indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma:

---

---

---

14. Il programma interessa, a giudizio del richiedente:

Il pubblico in generale

Particolari categorie di pubblico (indicare quali)

---

---

15. Il programma sarà realizzato (indicare una delle modalità sotto indicate):

con mezzi propri (sarà consegnato il relativo supporto nel formato specificato nelle Norme tecniche e organizzative per l'accesso radiotelevisivo (reperibili sul sito istituzionale del Co.Re.Com., nelle pagine relative all'accesso), dopo la conferma dell'ammissione alla trasmissione)

registrato presso la sede RAI

registrato presso la sede RAI, presentando un breve video o materiale fotografico di appoggio (sarà consegnato dopo la conferma dell'ammissione alla trasmissione) e prevede:

Conversazione ( numero previsto di persone- massimo tre)

Interviste



- Inchieste, documentari
  - Intervento di una sola persona
  - Altre forme espressive (specificare quali)
- 

Se ci sono conversazioni, interviste a richiesta, precisare se si prevede di fare esprimere:

solo persone interne all'organizzazione richiedente

---

anche persone esterne all'organizzazione richiedente

---

- Dichiaro di avere preso visione delle Norme tecniche e organizzative per l'accesso radiotelevisivo (reperibili sul sito istituzionale del Co.Re.Com., nelle pagine relative all'accesso).
- Si impegna a far pervenire, unitamente all'eventuale video prodotto, le liberatorie riguardanti i protagonisti e le musiche o le altre opere utilizzate (si ricorda che le musiche e le altre opere d'ingegno sono protette dal diritto d'autore).

Data \_\_\_\_\_

Firma del legale rappresentante dell'organizzazione richiedente.\*

---

(\* allegare fotocopia, sottoscritta, di un documento di riconoscimento valido)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL  
PROGRAMMA DELL'ACCESSO RICHIESTO DA:**



Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del Regolamento per l'accesso al Servizio radiotelevisivo pubblico l'organizzazione richiedente designa quale responsabile, agli effetti civili e penali del programma di accesso da ammettere alla trasmissione,

il/la Sig. \_\_\_\_\_

nat... a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_

cellulare \_\_\_\_\_

mail \_\_\_\_\_

che qui in calce, dichiara di accettare detta responsabilità.

Dichiara inoltre che nel corso del programma non è previsto alcun tipo di pubblicità commerciale, diretta o indiretta, escludendo il riferimento, in video o voce, a qualsiasi "marchio" o "logo" utilizzato commercialmente, ai sensi dell'art. 6 della Legge 103/1975;

Dichiara di avere preso visione delle Norme tecniche e organizzative per l'accesso radiotelevisivo (reperibili sul sito istituzionale del Co.Re.Com., nelle pagine relative all'accesso);

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali anche se qualificati come dati sensibili e dichiara altresì di aver ottenuto analogo consenso dal rappresentante legale e dagli altri aderenti all'organismo qualora fossero individuabili in base alla documentazione prodotta.

Data \_\_\_\_\_

Firma per accettazione del responsabile del programma proposto\*

\_\_\_\_\_  
(\* allegare fotocopia, sottoscritta, di un documento di riconoscimento valido)




24 OTT. 2013  
10/2013/20385  
P2583

# CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

UFFICIO DI PRESIDENZA

N. 124 del reg. delib.



Oggetto: DELIBERAZIONE CO.RE.COM. N. 3 DEL 10/09/2013, RECANTE "REGOLA-  
MENTO PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI  
REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISI-  
VO PUBBLICO (RAI) REGIONALE"

L'anno millenovecentonovanta 2013 il giorno 7 del mese di novembre  
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito l'Ufficio di Presidenza  
così composto:

*Handwritten initials*

- 1) MONTELEONE ROSARIO BOFFA Michele Presidente
- 2) BOFFA MICHELE DONZELLA Massimo Presidente
- 3) MORGILLO LUIGI V. Presidente
- 4) CONTI GIACOMO Segretario
- 5) BRUZZONE FRANCESCO Segretario

Presente	Assente
X	
	X
X	
X	
X	
Totale	
4	1

Assistono il Segretario Generale, Dott. Augusto PESSINA  
ed il Dott. Giorgio TRAVERSO Segretario dell'Ufficio di Presidenza

Il Presidente

Preso atto che per il numero dei membri presenti la seduta è valida, invita il Consesso a deli-  
berare sull'oggetto sopra indicato.

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO lo Statuto della Regione Liguria;

VISTA la legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 recante: “*Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria*”;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria;

VISTA la legge regionale 25 marzo 2013, n. 8, recante: “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)*”;

VISTO il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CoRe.Com.) della Regione Liguria;

VISTA la deliberazione del Co.Re.Com. n. 7 del 10 settembre 2013, recante “: *Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della Concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI) regionale*”;

A voti...*unanimità*.....

### DELIBERA

di prendere atto, che con propria deliberazione n. 7 del 10 settembre 2013, che si allega, il Co.Re.Com. ha:

1. approvato il *regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della Concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI) regionale*, che sostituisce integralmente quello approvato con propria deliberazione n. 9 del 20 settembre 2004;
2. approvato il fac-simile di *domanda per l'accesso televisivo alle trasmissioni regionali della Concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI) regionale*.


Verbale letto approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

*Giorgio Traverso*


IL PRESIDENTE

*[Signature]*



Per copia conforme all'originale  
ad uso amministrativo  
IL FUNZIONARIO  
(Dr. Giorgio Traverso)

*Giorgio Traverso*



RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA
N. D'ORD. ....	24 OTT. 2013
SEDUTA .....	

24 OTT. 2013  
10/2013/20385

CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

SETTORE: .....  
UFFICIO: GABINETTO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE

CARTELLA DEL PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA  
AD OGGETTO:

DELIBERAZIONE CORE.COM. N. 3 DEL 10/09/2013 RECANTE "REGOLAMENTO  
PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALE TRASMISSIONI RE-  
GIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO  
PUBBLICO (RAI) REGIONALE"

SCHEMA PROT. N. .... ANNO. ....

Il Settore/Ufficio predetto presenta all'Ufficio di Presidenza, per le determinazioni di competenza, lo SCHEMA di ATTO DELIBERATIVO, come sopra individuato, che ha predisposto in merito all'oggetto dianzi indicato. Lo SCHEMA proposto (\*)  non è corredato di allegati  è corredato di allegati, che ne sono parte integrante e necessaria, raccolti in un unico documento fornito in copia conforme all'originale in atti del Settore/Ufficio medesimo. Sul contenuto dello SCHEMA medesimo si ritiene necessario far presente quanto segue e/o quant'altro esposto nella relazione il cui testo è riportato in originale della presente cartella.

FIRME E VISTI DI COMPETENZA (\*\*)

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

*Roberto R. Lopez*

IL DIRIGENTE

*[Signature]*

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

IL DIRETTORE

SI APPROVA LA PROPOSTA

V. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

(\*) Sbarrare il quadratino corrispondente al caso che ricorre.

(\*\*) Riportare: Nominativo firma o visto in autografo leggibile e data di realtiva apposizione